

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE LAVORO**

VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (art. 420 c.p.c.) nella causa iscritta al R.G.L. n. 8420/2012, promossa da:

████████████████████, assistita dall'avv. Giovanni Rinaldi

- PARTE RICORRENTE -

**CONTRO**

**MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA**, in persona del legale rapp.te pro-tempore, assistito da propri Funzionari, nella persona dei dott.ri Gianluca Lombardo e Caterina De Martiis, ex art. 417-bis cpc

-PARTE CONVENUTA-

OGGETTO: retribuzione

Oggi 23/05/2013 avanti il Giudice dott.ssa Daniela Paliaga compaiono l'avv. Rinaldi e la dott.ssa Onda.

A richiesta del giudice l'avv. Rinaldi dichiara che parte ricorrente insiste unicamente nella domanda ex art. 53 in relazione alla quale aderisce ai conteggi avversari chiedendo che la liquidazione venga estesa anche ai mesi successivi a settembre 2012 e precisamente fino a maggio 2013 compreso, per un totale di € 2.534,14.

Parte convenuta si oppone, alla luce del tenore delle conclusioni del ricorso.

Il giudice invita alla discussione e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro  
considerato che:

Parte ricorrente chiede la condanna del Ministero convenuto al pagamento della somma di € 1.835,29 a titolo di differenze retributive derivanti dalla rivendicata applicazione al servizio prestato per l'Amministrazione convenuta dall'anno scolastico 2007-2008 in poi dell'aumento periodico della retribuzione in misura pari al 2,50% per ogni biennio di servizio prestato previsto dall'art. 53 l. 312/1980.

La domanda appare fondata e va pertanto accolta per le ragioni compiutamente illustrate dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza n. 45/2012 e già condivise da questo giudice in precedente motivazione che viene di seguito riprodotta.

E' pacifico tra le parti che il Ministero convenuto, in attuazione di quanto previsto dal CCNL del comparto scuola, attribuisce al personale di ruolo un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali progressive che maturano allo scadere di prestabiliti periodi di servizio (il primo dei quali di 3 anni), mentre non riconosce ai dipendenti assunti a termine alcuna anzianità in relazione ai precedenti rapporti di lavoro a termine con il medesimo instaurati, erogando sempre e comunque soltanto la retribuzione corrispondente alla prima posizione stipendiale.

Ciò avviene in attuazione dell'art. 526 del d.lvo. 297 del 1994, in base al quale "Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo".

L'art. 53 l. 312/1980, tuttavia, dopo aver previsto al primo comma che, *“per l'attribuzione del trattamento economico, secondo le disposizioni vigenti, al personale docente, educativo e non docente, non di ruolo, si ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica”* – dunque una disciplina identica a quella di cui all'art. 526 del d.lvo. 297 del 1994 appena citato – prevede al terzo comma che *“Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1° giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale”*.

Tale previsione riproduce un istituto già previsto dall'art. 7 l. 831/1961 per gli *“insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento”*.

Parte convenuta non contesta la permanenza in vigore dell'art. 53 anche dopo la cd. contrattualizzazione del pubblico impiego. Essa appare comunque indubbia, essendo la norma esplicitamente richiamata sia dall'art. 142 CCNL 2002 - 2005 Comparto Scuola, sia dall'art.146 del successivo CCNL 2006 - 2009.

Valorizzando l'espressione *“escluse in ogni caso le supplenze”* ed il venir meno della distinzione tra docenti incaricati ( che erano non di ruolo, ma pur sempre a tempo indeterminato) e docenti supplenti esistente all'epoca in cui venne formulato l'art. 53, parte convenuta sostiene piuttosto che essa non si applica ad alcuna tipologia di supplenze di cui all'art. 4 l. 124/1999.

Orbene, è indubbio che l'aumento del 2,50% venne previsto dal legislatore per la categoria dei docenti incaricati che è stata eliminata dal d.l. 281/81, convertito con modificazioni in legge 392/81.

E' altrettanto evidente che, essendo esso stato richiamato dalla contrattazione collettiva successiva, esiste un problema di individuazione dell'ambito attuale di applicazione dell'art. 53 comma terzo.

L'attuale disciplina normativa non affianca altre categorie a quelle degli insegnanti di ruolo e insegnanti supplenti (distinti nelle tre categorie elencate ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 l. 124/1994) e dunque le posizioni originariamente ricoperte dai docenti incaricati a cui l'art. 7 l. 831/1961 e poi l'art. 53 l. 312/1980 hanno attribuito l'aumento del 2,50% non possono che essere ricercate all'interno dell'una o dell'altra categoria.

Il fatto che l'aumento sia stato introdotto già dall'art. 7 l. 831/1961 dunque prima della generalizzata assunzione a tempo indeterminato dei docenti incaricati disposta dall'art. 1 legge 282/1969 consente di affermare che detto aumento fu attribuito ai docenti incaricati quando essi erano ancora assunti a tempo determinato, seppure suscettibili di conferma.

Considerato che l'unica alternativa è costituita dalla categoria del personale di ruolo a tempo indeterminato, allora, non pare esservi altra scelta se non quella di ricondurre le posizioni originariamente coperte con i docenti incaricati nell'ambito della categoria dei supplenti.

Non vi sono dubbi sulla riconducibilità alla ex categoria dei docenti incaricati a cui l'art. 53 attribuisce l'aumento in questione dei supplenti previsti dal primo comma dell'art. 4, che vengono assunti per coprire posti vacanti e fino al termine dell'anno scolastico (ovvero il 31 agosto).

La previsione dell'art. 1 legge 282/1969 secondo cui il personale docente non di ruolo veniva assunto *“anche per cattedre o posti che, pur essendo coperti da personale docente di ruolo, risultino di fatto disponibili almeno per la durata di un anno scolastico”* dimostra tuttavia chiaramente che i docenti incaricati venivano assunti anche per coprire posti non vacanti, ma di fatto disponibili per l'intero anno scolastico. Essa consente dunque di ricondurre ai docenti incaricati ai fini dell'applicazione dell'art. 53 anche i supplenti previsti dal secondo

comma dell'art. 4, cioè quelli assunti sino al termine delle attività didattiche (ovvero il 30 giugno) appunto per coprire posti "non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico".

Una conferma dell'applicabilità dell'art. 53 anche a questi ultimi nonostante non prestino servizio per un anno solare intero si rinviene nella previsione di cui all'art. 11 comma 14 della legge 124/1999.

Stabilendo che "il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974 - 1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale", infatti, esso dimostra chiaramente di ritenere sufficiente la prestazione del servizio per 180 giorni per configurare un anno scolastico.

Ciò consente di concretizzare il presupposto del "biennio di insegnamento prestato" di cui all'art. 53 nella prestazione di almeno 180 giorni reiterata per due anni consecutivi e dunque di riconoscere il diritto all'incremento del 2,50% per ogni biennio di insegnamento ai docenti che abbiano prestato supplenze ai sensi sia del comma 1 sia del comma 2 dell'art. 4 legge 124/99.

E' pacifico tra le parti, essendo stato ciò allegato da parte ricorrente senza incontrare contestazioni del Ministero convenuto, che la stessa ha maturato il diritto ad un duplice aumento nel corso del periodo dedotto in giudizio.

L'ammontare delle conseguenti differenze retributive maturate sino al deposito del ricorso quantificato dal Ministero convenuto in € 1.835,10 è stato condiviso da parte ricorrente e pertanto può essere posto a fondamento della presente decisione.

Il tenore delle conclusioni di parte attrice, tanto più alla luce dell'opposizione di parte convenuta, impedisce di estendere la condanna anche alle differenze retributive maturate successivamente al deposito del ricorso.

Dal giorno di maturazione delle singole differenze mensili devono aggiungersi gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente - in ossequio all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titoli di differenze retributive - gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria.

La decisione sulle spese segue la soccombenza.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,

- condanna il Ministero convenuto in persona del ministro pro-tempore a pagare a parte ricorrente [REDACTED] la somma di € 1.835,10 al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 1.200, oltre Iva e Cpa.

IL GIUDICE

dott.ssa Daniela PALIAGA